

Codice A1816A

D.D. 2 marzo 2018, n. 586

R.D. 523/1904 - P.I. 5569 - Realizzazione n. 3 scarichi acque meteoriche, rivestimento fondo alveo, mantenimento (sanatoria) n. 1 scarico acque meteoriche e occupazioni con viadotti Bozzolo Nord e Sud e Ellero Nord e Sud. Corsi d'acqua: torrente Ellero e rio Bozzolo, in comune di Mondovi' (CN). Proroga autorizzazione idraulica assentita con D.D. 526/A1816A del 24/02/2017. Richiedente Autostrada dei Fiori S.p.A.

In data 07/02/2018, l'Autostrada dei Fiori S.p.A, con sede legale in Imperia - via della Repubblica, 46, subentrata alla Società Autostrada Torino-Savona S.p.A, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla Polizia Idraulica n. 5569 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 526/A1816A del 24/02/2017, per la realizzazione di n. 3 scarichi di acque meteoriche, lavori di rivestimento del fondo alveo, mantenimento (sanatoria) di n. 1 scarico di acque meteoriche e mantenimento delle occupazioni con i viadotti Bozzolo Nord e Sud e Ellero Nord e Sud nel torrente Ellero e nel rio Bozzolo in comune di Mondovì.

Preso atto che la Società ha iniziato i lavori in data 30/01/2018, che i lavori sono in corso di esecuzione e che le condizioni non sono mutate rispetto a quelle originarie.

Considerato che le opere in argomento rimangono quelle di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 526/A1816A del 24/02/2017.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 25/02/2018, è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Ellero e del rio Bozzolo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 526/A1816A del 24/02/2017;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 25/02/2018, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 526/A1816A del 24/02/2017.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 526/A1816A del 24/02/2017, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI